

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 21-8632

**POR FESR 2014/2020 - Azione III.3d.6.1. L.R. 34/2004 - Programma pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020. Approvazione del contenuto della Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia"; approvazione della scheda di misura; approvazione dello schema di Accordo tra Regione Piemonte, Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l'economia e le finanze.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Richiamate:

la Decisione C (2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

la Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 della Commissione Europea che modifica la Decisione C (2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 citata;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 564 del 23/1/2019 che ha modificato la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR";

la D.G.R. n. 24-8411 del 15/2/2019 ha preso atto della succitata Decisione di esecuzione C(2019) 564 della Commissione Europea del 23/1/2019 C(2019).

l'art. 6 della L.R. n. 34/2004 che prevede che per l'attuazione della Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive la Regione indica gli strumenti e quantifica le risorse in un programma pluriennale di intervento;

la dgr n. 21-7209 del 13/07/2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale d'intervento 2018-2020, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2004.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;

il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

la DGR n. 23-4231 del 21/11/2016 “Designazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del POR FESR Piemonte CCI 2014IT16RFOP014”;

l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 8021, come modificato dalla decisione della Commissione europea C(2018)598 dell'8 febbraio 2018;

il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte”, presentato contestualmente al PO e inviato, nella versione definitiva, alla Commissione Europea tramite il sistema SFC 2014 il 01/02/2016;

la nota Ref. Ares(2016)2631023 del 07/06/2016 con la quale la Commissione Europea ha ritenuto il suddetto documento completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente” di cui all'allegato XI del Regolamento UE 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm;

l'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, contenente la disposizione in base alla quale gli Strumenti Finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione ex ante (Vexa) che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione.

Premesso che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;

il Fondo Centrale di Garanzia è stato oggetto di un processo di riforma e in particolare:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";

- il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini) "...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.";

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, (c.d decreto di Riforma del Fondo Centrale di garanzia) sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;

il POR FESR Piemonte è articolato in 7 Assi prioritari - che perseguono 5 degli 11 Obiettivi Tematici di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm – fra i quali l'Asse III "Competitività dei sistemi produttivi" ha tra le priorità di investimento quella di sostenere la capacità delle MPMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione, obiettivo conseguibile anche attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito;

nell'ambito della strategia di intervento dell'Asse III è previsto il perseguimento della priorità di investimento di cui all'art. 5 punto 3 lettera d) del Reg. (UE) 1301/2013 "Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione" mediante l'attivazione dell'Azione III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci";

mediante l'attivazione degli interventi attuativi della suddetta Azione si intende:

- contribuire al miglioramento dell'accesso al credito delle PMI al fine di contrastare la mortalità delle imprese e la perdita di ulteriori componenti del sistema produttivo,
- favorire la crescita del tasso di accumulazione e la ripresa di investimenti per l'innovazione, la competitività e l'apertura internazionale delle imprese, in un contesto in cui le ridotte dimensioni aziendali che caratterizzano il sistema produttivo piemontese costituiscono un forte limite al reperimento delle risorse finanziarie;

il Programma Operativo prevede, per il sostegno dell'Azione suddetta, rivolta alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) anche in forma associata, l'attivazione di Strumenti Finanziari nelle possibili forme di fondi prestiti revolving, garanzie, conto interessi associato a fondi di prestiti;

il Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020, approvato con d.g.r. n. 21-7209 del 13/07/2018, ha tra gli obiettivi quello di Sostenere il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle PMI e dell'Artigianato;

a tal fine il suddetto Programma prevede l'attuazione di una azione denominata "Strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l'accesso al credito da parte delle MPMI" da realizzare mediante il conferimento di risorse al Fondo Centrale di Garanzia per costituire una Sezione speciale regionale finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese piemontesi.

Ritenuto di approvare, al fine di dare attuazione alle citate Azioni del POR FESR e del Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020, una Misura che prevede l'istituzione presso il Fondo Centrale di Garanzia di una sezione speciale, le cui risorse siano destinate a facilitare l'accesso al credito delle MPMI piemontesi per mezzo dell'incremento, nei limiti consentiti dai regolamenti sugli aiuti di stato:

- della percentuale massima di garanzia diretta prestata dal Fondo alle MPMI piemontesi a fronte di finanziamenti concessi alle stesse (Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia diretta);
- della percentuale massima di riassicurazione prestata dal Fondo alle operazioni garantite dai Confidi e da altri soggetti garanti (Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione).

Dato atto che:

la costituzione della Sezione Speciale Regione Piemonte avviene a seguito della sottoscrizione di Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte;

il Ministero dello sviluppo economico (MISE) agisce, ai sensi dell'articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, in qualità di Organismo intermedio, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014-2020 e svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione, previa verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123, p.6 del Reg (UE) 1303/2016 s.m.i.;

per la selezione delle operazioni da garantire a valere sulla “Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia diretta” si adotteranno criteri di valutazione in coerenza con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni di selezione delle operazioni del POR FESR 2014/2020” come da ultimo approvato in data 13 aprile 2018 per l'Azione 3.6.1 dell'Asse III del POR FESR, nonchè in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo “Uso programmato degli strumenti finanziari” relativo alla Priorità di investimento 3d dell'Asse III;

ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, destinatari finali della Misura sono le PMI piemontesi e gli aiuti verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti.

Ritenuto pertanto opportuno:

approvare - nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014/2020 e del Programma Pluriennale per le attività produttive 2018/2020 - la Misura denominata “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia”;

approvare, quali allegati A1 e A2 al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale, le schede di Misura denominate “Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia diretta” e “Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione”

stabilire in € 64.000.000,00 la dotazione finanziaria della suddetta Misura di cui:

- € 24.000.000,00 quali risorse da destinare alla ‘Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia diretta’ a valere sul POR FESR 2014/2020 dando atto che alla suddetta dotazione si farà fronte - in base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota Regione) – mediante le risorse previste alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1405 “Politica regionale unitaria per lo Sviluppo economico e competitività” (capitoli 215100- 215101 – 215102) in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015, così come modificato dalla legge regionale 9/2019 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario approvato con decisione (2017) 6892 del 12/10/2017;

- € 40.000.000,00 quali risorse aggiuntive alla dotazione del POR FESR 2014/2020 da destinare alla “Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione” a valere sul Programma Pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020, dando atto che alla suddetta dotazione si farà fronte con le risorse iscritte nell’ambito della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1401 “Industria, PMI e Artigianato” (capitolo 215370/2019). Tali risorse consentiranno l’attivazione di fondi regionali integrativi generando un overbooking che potrà garantire un migliore e più celere assorbimento delle risorse del Programma rappresentando conseguentemente un efficace strumento per il conseguimento degli obiettivi programmatici;

demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale:

- la predisposizione degli atti necessari ad assicurare che i contributi erogati si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell’art. 107 e seguenti del TFUE e di provvedere all’emanazione del Avviso pubblico per la selezione delle domande nonché degli ulteriori documenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm;

- la stipula dell’Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, per l’istituzione della Sezione speciale Regione Piemonte, il cui schema è approvato quale allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la stipula della Convenzione tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020, previa verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell’art. 123, p.6 del Reg (UE) 1303/2016 s.m.i..

Dato atto che la Valutazione ex ante (VEXA) , la cui sintesi è stata trasmessa a mezzo mail in data 20/11/2015 al Comitato di Sorveglianza del POR FESR – FSE, è in corso di aggiornamento al fine di poter applicare quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 37 paragrafo 2 lettera e) come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, secondo cui, affinché sia possibile effettuare una combinazione tra strumento finanziario e sostegno sotto forma di sovvenzioni, essa deve essere prevista dalla strategia di investimento inclusa nella VEXA;

visto l’art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.;

vista la Legge regionale n. 7 del 28 giugno 2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

vista la Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

vista la Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; acquisito il parere favorevole della commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

*delibera*

ai fini dell’attuazione dell’Azione III.3d.6.1 – “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito” del POR FESR 2014-2020 e della Azione “Strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l’accesso al credito da parte delle MPMI” di cui al Programma Pluriennale per le attività produttive 2018/2020:

1. di approvare il contenuto della Misura “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia”;
2. di approvare, quali allegati A1 e A2 al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale, le schede di Misura denominate “Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia diretta” e “Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione”
3. di stabilire in € 64.000.000,00 la dotazione finanziaria della Misura di cui:
  - € 24.000.000,00 quali risorse da destinare alla “Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia diretta” a valere sul POR FESR 2014/2020 dando atto che alla suddetta dotazione si farà fronte - in base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota Regione) – mediante le risorse previste alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1405 “Politica regionale unitaria per lo Sviluppo economico e competitività” (capitoli 215100- 215101 – 215102) in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 9/2019 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario approvato con decisione (2017) 6892 del 12/10/2017;
  - € 40.000.000,00 quali risorse aggiuntive alla dotazione del POR FESR 2014/2020 da destinare alla “Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione” a valere sul Programma Pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020 dando atto che alla suddetta dotazione si farà fronte con le risorse iscritte nell’ambito della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1401 “Industria, PMI e Artigianato” (capitolo 215370/2019). Tali risorse consentiranno l’attivazione di fondi regionali integrativi generando un overbooking che potrà garantire un migliore e più celere assorbimento delle risorse del Programma rappresentando conseguentemente un efficace strumento per il conseguimento degli obiettivi programmatici;

4. di dare atto che:

- la Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia verrà istituita a seguito di sottoscrizione di

- Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, per l'istituzione di una Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese denominata "Sezione speciale Regione Piemonte", il cui schema è approvato con il presente provvedimento quale allegato B di cui fa parte integrante e sostanziale;

- l'utilizzo della quota di dotazione di € 40.000.000,00 destinata alla "Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione" - derivante dagli aiuti rimborsabili del POR FESR 2007/2013 - è conforme al dettato dell'art. 43 ter del Regolamento 1083/2006 ai sensi del quale gli aiuti rimborsabili rientrati devono essere utilizzati per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del POR FESR;

- per la selezione delle operazioni da garantire a valere sulla "Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia diretta" si adotteranno criteri di valutazione in coerenza con i contenuti del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni di selezione delle operazioni del POR FESR 2014/2020" come da ultimo approvato approvato in data 13 aprile 2018 per l'Azione 3.6.1 dell'Asse III del POR FESR, nonché in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo "Uso programmato degli strumenti finanziari" relativo alla Priorità di investimneto 3d dell'Asse III;

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm,destinatari finali della Misura sono le PMI piemontesi e gli aiuti verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti;

5. di demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale:

- la predisposizione degli atti necessari ad assicurare che i contributi erogati si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell'art. 107 e seguenti del TFUE e di provvedere all'emanazione del Avviso pubblico per la selezione delle domande nonchè degli ulteriori documenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm;

- la stipula dell'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, per l'istituzione della Sezione speciale Regione Piemonte, il cui schema è approvato quale allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la stipula della Convenzione tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020, dando atto che il Ministero dello sviluppo economico agisce, ai sensi dell'articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e



ss.mm, in qualità di Organismo intermedio, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione, previa verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123, p.6 del Reg(UE) 1303/2016 s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

## SCHEDA DI MISURA

<b>FONDO</b>	FESR
<b>ID del Programma /ASSE</b>	Asse III "Competitività dei sistemi produttivi"
<b>OBIETTIVO TEMATICO</b>	III.3 "Promuovere la competitività delle PMI"
<b>PRIORITA' DI INVESTIMENTO</b>	III.3d "Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione"
<b>OBIETTIVO SPECIFICO/RISULTATO ATTESO</b>	III.3d.6 "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura".
<b>AZIONE</b>	III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più eddici enti ed efficaci. "
<b>DENOMINAZIONE DELLA MISURA</b>	Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia – Garanzia diretta
<b>OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISURA</b>	L'obiettivo della Misura è quello di favorire l'accesso al credito e l'erogazione di nuova finanza per le MPMI piemontesi, per sostenere gli investimenti in attività di impresa, mediante l'istituzione di una Sezione speciale regionale presso il Fondo Centrale di garanzia, cui conferire – attraverso la costituzione di un Fondo – risorse destinate a incrementare la percentuale di garanzia diretta concessa dal Fondo Centrale di Garanzia a fronte dei finanziamenti erogati alle MPMI piemontesi da parte dei soggetti previsti dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia" ossia le vigenti "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (attualmente disciplinate dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017 - recante Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia) .
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<p>Gli interventi di garanzia della "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia – Garanzia diretta" sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale. Le operazioni finanziarie che possono accedere alla Sezione speciale devono essere di importo superiore ad € 150.000,00 e devono essere concesse a imprese collocate in classe di rating 2, 3 o 4 secondo quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017 (c.d. Decreto di riforma del Fondo).</p> <p>Non sono ammissibili all'intervento le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.</p> <p>Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale regione Piemonte, gli investimenti o i progetti di cui sopra, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della Regione.</p>
<b>BENEFICIARI/DESTINATARI</b>	Il beneficiario del Fondo è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti. I destinatari finali sono MPMI piemontesi aventi i requisiti previsti dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia"
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	€ 24.000.000,00
<b>STRUTTURA INCARICATA DELLA COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO</b>	Direzione Competitività del Sistema Regionale
<b>STRUTTURA INCARICATA DELLA GESTIONE/CONTROLLO DELLA MISURA</b>	L'Autorità di Gestione è autorizzata ad affidare le funzioni attinenti la gestione del Fondo istituito nella "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia – Garanzia diretta" al Ministero per lo sviluppo economico che agisce, ai sensi dell'articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in qualità di Organismo intermedio, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione, previa verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123, p.6 del Reg(UE) 1303/2016 s.m. ;
<b>PROCEDURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE</b>	La struttura incaricata dell'attuazione procede alla stipula: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, per l'istituzione della Sezione speciale Regione Piemonte;</li> <li>- della Convenzione tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020.</li> </ul>

<b>TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE</b>	L'agevolazione, rivolta alle PMI destinatarie finali della Misura, consiste nell'incremento fino a 80% della percentuale di garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia alle operazioni finanziarie con durata "fino a 36 mesi" e "superiore a 36 mesi" come definite dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia". Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto, l'intervento è attuato ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 18 Dicembre 2013 (Regolamento De minimis) e delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010).														
<b>TEMPI DEL PROCEDIMENTO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="440 277 751 360">Attività</th> <th data-bbox="759 277 1002 360">Soggetto che ha in carico l'attività</th> <th data-bbox="1002 277 1525 360">Scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 360 759 472">Stipula accordi con Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l'economia e le finanze</td> <td data-bbox="759 360 1002 472">Regione Piemonte</td> <td data-bbox="1002 360 1525 472"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 472 759 613">Presentazione domanda di garanzia presso la Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia</td> <td data-bbox="759 472 1002 613">Soggetti finanziatori</td> <td data-bbox="1002 472 1525 613">Inoltro della domanda secondo quanto previsto dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 613 759 725">Valutazione delle Istanze e Concessione dell'agevolazione al destinatario finale (Pmi)</td> <td data-bbox="759 613 1002 725">Fondo Centrale di garanzia</td> <td data-bbox="1002 613 1525 725">Secondo quanto previsto dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia"</td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Stipula accordi con Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l'economia e le finanze	Regione Piemonte		Presentazione domanda di garanzia presso la Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia	Soggetti finanziatori	Inoltro della domanda secondo quanto previsto dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia"	Valutazione delle Istanze e Concessione dell'agevolazione al destinatario finale (Pmi)	Fondo Centrale di garanzia	Secondo quanto previsto dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia"		
Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza													
Stipula accordi con Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l'economia e le finanze	Regione Piemonte														
Presentazione domanda di garanzia presso la Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia	Soggetti finanziatori	Inoltro della domanda secondo quanto previsto dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia"													
Valutazione delle Istanze e Concessione dell'agevolazione al destinatario finale (Pmi)	Fondo Centrale di garanzia	Secondo quanto previsto dalle "disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia"													
<b>SETTORI DI INTERVENTO</b>	001 Investimenti produttivi generici nelle micro, piccole e medie imprese ("MPMI")  Apertura a tutti i settori ad eccezione di quelli esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)														

**MISURA “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di garanzia – Riassicurazione”**

**1. Obiettivi specifici**

Favorire l'accesso al credito delle Micro, piccole e medie imprese piemontesi (MPMI) per sostenerne gli investimenti in attività di impresa.

**2. Dotazione finanziaria**

La dotazione della Sezione Speciale Regione Piemonte destinata alla Riassicurazione ammonta ad € 40.000.000

**3. Descrizione della misura e interventi finanziabili**

**3.1**

La Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di garanzia – Riassicurazione favorisce l'accesso al credito delle MPMI piemontesi mediante l'incremento fino al 90% della percentuale di riassicurazione che il Fondo Centrale di Garanzia concede alle operazioni finanziarie garantite dai Confidi e dagli altri soggetti garanti previsti dalle “*disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia*” ossia le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (attualmente disciplinate dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017 - recante Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia) .

**3.2**

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni finanziarie (finanziamenti) direttamente finalizzate all'attività d'impresa.

Gli interventi della Sezione speciale regione Piemonte sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

Non sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale regione Piemonte le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale regione Piemonte, gli investimenti o i progetti di cui al comma l, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della Regione.

**3.3** I beneficiari sono le MPMI piemontesi alle quali i Confidi e gli altri soggetti garanti previsti dalle “*disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia*” concesso garanzie a fronte di finanziamenti e per le quali venga concessa la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia. I suddetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle “*disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia*”

**3.4** L'agevolazione e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis

**4. Struttura regionale incaricata dell'attuazione**

Direzione Competitività del sistema regionale

**5. Soggetto gestore**

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti.

**ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dalla dr.ssa Laura Aria, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Piemonte, con sede in ....., Via ..... n. ...., codice fiscale numero ....., rappresentata da....., dott. ...., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Piemonte,

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito ‘FESR’) e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. *Omnibus*) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966;

- il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla Decisione C(2018)598 final dell'8 febbraio 2018, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province

Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;

- e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
- f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) "...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.";
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;

- i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono stabilite le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- j) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo”, di cui all’articolo 12, comma 1, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017;
- k) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo”, di cui all’articolo 12, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle “operazioni a rischio tripartito”, che includono, altresì, i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;
- l) l’Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020 è finalizzata al “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”;
- m) il Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020, approvato con d.g.r. n. 21-7209 del 13/07/2018, prevede l’attuazione di una azione denominata “Strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l’accesso al credito da parte delle MPMI” da realizzare mediante il conferimento di risorse al Fondo Centrale di Garanzia per costituire una Sezione speciale regionale finalizzata a sostenere l’accesso al credito delle imprese piemontesi.
- n) la Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza del POR, in data ...  
..... 201..., la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Piemonte 2014-2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA  
QUANTO SEGUE

Art. 1.



(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Accordo di finanziamento*”: l’accordo di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di *Organismo intermedio* e il *Gestore*, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:
  - i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o
  - ii. nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’albo previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
- d) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il *soggetto beneficiario* né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
- e) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- f) “*decreto di riforma del Fondo*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del *Fondo*;
- g) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle

finanze;

- h) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai soggetti finanziatori. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- j) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- k) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce, ai sensi dell’articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- l) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;
- m) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- n) “*Professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- o) “*Regione*”: la Regione Piemonte;
- p) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- q) “*Sezione speciale regione Piemonte*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla *Regione*;
- r) “*soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della *Regione*.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3.

(Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell'articolo 2 del *decreto fund raising*, una sezione speciale, denominata “*Sezione speciale regione Piemonte*”.

2. La sezione speciale di cui al comma 1 è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo complessivo di euro 64.000.000,00 che concorrono ad incrementare la dotazione del *Fondo*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e rinvenienti:

a) euro 24.000.000,00 da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020, riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta della *Sezione speciale Regione Piemonte*, di cui all'articolo 6;

b) euro 40.000.000,00 da risorse di cui al Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020 approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, riservati al sostegno di operazioni di *riassicurazione* e di *controgaranzia* della *Sezione speciale Regione Piemonte*, di cui all'articolo 7.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La prima quota, pari al 25% dei contributi di cui al comma 3, lettera a), è versata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio* al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Il *Gestore*, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria relativi alla prima quota, entro 60 giorni dalla data di accreditamento, avvia l'operatività della Sezione speciale, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)), del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e della *Regione* ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)).

6. Le successive quote dei contributi di cui al comma 3, lettera a) sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 6, entro 30 giorni dalla data della comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti* con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

7. I contributi di cui al comma 3 b) sono versati per una prima quota pari al 25% entro trenta giorni dalla sottoscrizione della medesima convenzione e la restante quota programmaticamente, in considerazione della tipologia delle operazioni finanziate dal fondo, entro il 31/12/2019 salvo che – in relazione all’andamento della Sezione speciale oggetto della presente convenzione - le parti non formalizzino una successiva scadenza

8. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte* può essere integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre Parti del presente Accordo.

#### Art. 4.

##### *(Modalità di intervento della sezione)*

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale regione Piemonte* sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Piemonte* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, gli interventi di *garanzia diretta* di cui all’articolo 6 e di *riassicurazione e controgaranzia* di cui all’articolo 7, riferiti alle operazioni finanziarie di cui all’articolo 5 del presente Accordo, concesse ai *soggetti beneficiari*.

#### Art. 5.

##### *(Operazioni finanziarie ammissibili all’intervento della Sezione)*

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti, ovvero delle esigenze di capitale circolante del *soggetto beneficiario* connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

2. Non sono ammissibili all’intervento della *Sezione speciale regione Piemonte* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. Non sono altresì ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l’operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all’unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.

#### Art. 6.

##### *(Interventi in garanzia diretta)*

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5, l'incremento, fino alla misura dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, delle misure di copertura della *garanzia diretta* previste per le operazioni finanziarie con durata "fino a 36 mesi" e "superiore a 36 mesi" di cui alla tabella riportata nell'allegato n. 1 al *decreto di riforma del Fondo*. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento della Sezione speciale, le predette operazioni devono:

- a) essere riferite a *soggetti beneficiari* appartenenti alle classi di merito di credito 2, 3 e 4;
- b) avere importo superiore a euro 150.000,00.

2. Le misure massime per gli interventi di *garanzia diretta*, così come incrementate ai sensi di quanto previsto al comma 1, sono riportate nell'allegato 1 del presente Accordo.

#### Art. 7.

##### (Interventi in riassicurazione)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 presentate dai *confidi* o altri soggetti garanti:

a) l'incremento della misura della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 6 marzo 2017, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* o altri soggetti garanti e

b) nel caso di richieste di *riassicurazione* presentate da *confidi* o altri soggetti garanti non autorizzati ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, lettera *ccc*), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera *a*), del medesimo decreto 6 marzo 2017, della misura della *controgaranzia* rilasciata dal *Fondo* sulla medesima operazione finanziaria.

2. Le misure massime per gli interventi di *riassicurazione*, così come incrementate ai sensi di quanto previsto al comma 1, sono riportate nell'allegato 2 del presente Accordo.

#### Art. 8.

##### (Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale regione Piemonte*, il *Gestore* opera, a valere sulla *Sezione speciale regione Piemonte*, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale regione Piemonte* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima Sezione.

#### Art. 9.

##### *(Gestione della Sezione)*

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale regione Piemonte*.

3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### Art. 10.

##### *(Compensi per la gestione e commissioni di garanzia)*

1. Per la gestione della *Sezione speciale regione Piemonte* sono riconosciuti al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

2. Alla *Sezione speciale regione Piemonte* sono versate, sempre in proporzione alla quota dell'operazione finanziaria da essa garantita, le commissioni di garanzia corrisposte al *Fondo* dai soggetti richiedenti, ai sensi di quanto previsto dalle *disposizioni operative*.

#### Art. 11.

##### *(Liquidazione delle perdite)*

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dalla Sezione speciale e nel limite dell'importo massimo dalla stessa Sezione garantito. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Piemonte* copre:

a) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *garanzia diretta*, nel caso di mancato adempimento del *soggetto beneficiario*;

b) la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, nel caso di *riassicurazione*;

c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *controgaranzia*, nel caso di mancato adempimento sia del *soggetto beneficiario* che del garante di primo livello.

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale regione Piemonte* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 12.

*(Attività di monitoraggio della Sezione speciale)*

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale regione Piemonte*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, con la periodicità trimestrale,

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 13.

*(Durata)*

1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 14.

*(Disposizioni per la liquidazione della sezione speciale)*

1. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte* che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla data di chiusura del POR FESR Piemonte 2014-2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell'*Accordo di finanziamento*, ovvero in altri strumenti finanziari, purché, in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno, così come previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le risorse della *Sezione speciale regione Piemonte* che, alla fine del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR Piemonte 2014 –2020, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini che dovranno essere definiti tra le medesime *Parti*.

Art. 15.

*(Foro competente)*

1 Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

Roma, .....

per il Ministero dello sviluppo economico .....

per il Ministero dell'economia e delle finanze .....

per la Regione Piemonte .....



**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E  
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 6)**

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura in garanzia diretta					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini" Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese" Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati" "Microcredito" Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
<b>1</b>	(*)	(*)				
<b>2</b>	80%	80%	(*)	(*)	(*)	
<b>3</b>	80%	80%				(*)
<b>4</b>	80%	(*)				
<b>5</b>	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

(\*) Per tali operazioni finanziarie la *Sezione speciale Regione Piemonte* non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del *Fondo* previste dal *decreto di riforma*.

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E  
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 7)**

I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, indicano la misura della copertura offerta, in compartecipazione, dal *Fondo* e dalla *Sezione speciale Regione Piemonte*, rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal garante di primo livello sull'operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo* unitamente alla Sezione speciale.

Resta fermo che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al *Fondo*, non può essere, in ogni caso, superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della <i>riassicurazione</i>					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini"  Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese"  Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati")  "Microcredito"  Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
<b>1</b>	72%	72%	30%	50%	72%	72%
<b>2</b>	72%	72%				
<b>3</b>	72%	72%				
<b>4</b>	72%	72%				
<b>5</b>	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	